

MOZIONE IN MATERIA DI:

PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO E
REGOLAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

PRESENTATORE:

Avv. ELENA DE ROSA, DELEGATO CONGRESSUALE (COA NAPOLI)

Le proposte avanzate sono relative a temi attuali e collegati anche in considerazione della crisi economica inasprita da eventi negativi di portata mondiale, come la pandemia e la guerra in corso.

1) MODIFICA DELL'ART. 68 DEL DLGS. 14/2019.

Il Legislatore è intervenuto con l'istituzione di nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza attraverso l'attivazione di procedure che diano una seconda occasione al soggetto sovraindebitato, il cd. *fresh start* (ripartenza).

Il buon esito della procedura di esdebitamento, e, quindi, la possibilità di ripartire dipendono da come è gestita la crisi: ciò non solo nell'ambito della procedura ma sin dalla sua fase iniziale, ovvero, con la presentazione della domanda.

Al riguardo, come noto, la giurisprudenza di merito (Trib. Mass 28 gennaio 2016; Trib. Mantova 12 luglio 2018; Trib. Teramo 1 ottobre 2018, tutte reperibili al sito www.ilcaso.it), nell'indagare attorno alla necessità dell'assistenza legale nell'ambito della procedura, aveva rilevato come essa, sia per motivi sostanziali, sia per motivi processuali, dovesse ritenersi obbligatoria, registrandosi aperture alla non obbligatorietà solo nel caso in cui, nell'ambito dell'O.C.C., fosse nominato un soggetto avente competenza legale, in grado di tutelare, sotto tale aspetto, il ricorrente.

Vi è dunque una esigenza di fondo legata alla tecnicità della procedura che rende necessario l'intervento del legale del ricorrente.

Né, invero, l'eventuale presenza di competenze di tipo legali possono ritenersi sufficienti.

L'O.C.C., difatti, è chiamato a svolgere un ruolo terzo, tra ricorrente e creditori, nella prospettiva di garantire il raggiungimento del più equo risultato per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, sia nella fase della presentazione della istanza, sia nella fase della presentazione del piano, emergono chiari elementi che inducono a ritenere necessaria, e non meramente eventuale, l'assistenza tecnica.

In primo luogo, la assenza di una adeguata assistenza tecnica preliminare rischia di mortificare le *chances* di successo e pregiudicare, sin dalla presentazione dell'istanza, il buon esito del ricorso.

Difatti, come noto, alla procedura non può accedere colui che, nei precedenti 5 anni, abbia già avanzato domanda di accesso a simili procedure: orbene, il rischio che si profila è quello di un indebito accesso che non consenta di portare a buon fine la procedura impedendo, così, al soggetto, di potervi fare fronte nei 5 anni successivi. Si badi che, in tal caso, la medesima crisi potrebbe peggiorare e, dunque, privare il richiedente di un fondamentale strumento per farvi fronte, in uno al pregiudizio che subirebbero i suoi creditori, in assenza di una adeguata gestione di una crisi oramai diffusa.

Simili circostanza rendono dunque necessaria l'assistenza tecnica sin dalla fase di presentazione della domanda.

Circostanze analoghe, ma più spiccatamente rivolte all'interesse del richiedente, ricorrono anche durante la procedura, nella fase della predisposizione del piano e della conseguente presentazione. Qui, come sopra ricordato, le competenze garantite dall'O.C.C. nominato, in forza dell'imparzialità cui l'organo è chiamato, potrebbero non consentire di chiarire adeguatamente al ricorrente le conseguenze personali di determinati profili del piano.

In buona sostanza, nella prospettiva sia della tutela della procedura sia della tutela degli interessi personali del richiedente, l'assistenza tecnica risulta necessaria.

Né, sul punto, appaiono essere pregiudizievoli gli eventuali costi da sostenersi: al riguardo, è noto il principio affermato dalla giurisprudenza unionale in materia di mediazione obbligatoria, secondo cui il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora tale procedura, tra l'altro, "non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza n. 457 del 14.06.2017).

In applicazione di tale principio, sono stati ritenute adeguate le soluzioni impiegate dal legislatore nazionale in materia di mediazione quali la riduzione dei compensi tabellari per l'assistenza tecnica rispetto alle analoghe attività giudiziarie e la possibilità di una riduzione da parte dell'organo giudiziario.

Pertanto, simili meccanismi potrebbero salvaguardare il diritto all'assistenza tecnica senza pregiudicare il principio di contenimento dei costi.

Non appare quindi giustificata la previsione della non necessità dell'assistenza così come previsto dall' art. 68 del DLGS.14/2019 (" 1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria l'assistenza di un difensore "); mentre si rivela legittima la facoltatività della stessa nell'ipotesi particolare del debitore incapiente, come motivato al punto 2) del presente elaborato.

Pertanto si propone seguente

EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE

O

DISEGNO DI LEGGE

-All'Art. 68 del DLGS.14/2019 si chiede la modifica del punto n.1 ultimo inciso nei seguenti termini (1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. “ *E' necessaria l'assistenza legale fatta eccezione per l'ipotesi del debitore incapiente.* ”).

2) CRISI DI IMPRESA (CCI): ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO ALLA FATTISPECIE DEL DEBITORE INCAPIENTE

L'esdebitazione del debitore incapiente è una procedura a favore dei soggetti sovraindebitati, introdotta dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la legge 3 del 2012, cd. Legge Salva-vita, contro l'usura.

La procedura di esdebitazione del debitore incapiente può essere attivata per una sola volta nella vita solo dal debitore-persona fisica che non abbia alcuna utilità (diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali) da offrire in pagamento ai creditori.

In base alla disciplina prevista dal nuovo art. 14-quaterdecies della legge 3 del 2012 - oggi confluita nella Sezione II del Capo X del Titolo V del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019 all'Art. 282 (Esdebitazione di diritto) e l'Art. 283 (Debitore incapiente) – è possibile

ottenere la liberazione totale del soggetto persona fisica-sovraindebitato tanto in ipotesi di liquidazione controllata dei beni relitti quanto in ipotesi di incapacienza dello stesso. L'esdebitazione può essere richiesta dal debitore persona fisica che non gode di alcun reddito oppure che ha delle entrate in misura così limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori: per beneficiare di tale misura, il debitore deve anche risultare "meritevole", vale a dire che il debitore non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave né aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell'intento di non pagare quanto dovuto.

Per i primi quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore rimarrà costantemente monitorata dal giudice e dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) perché, se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti, il debitore sarà tenuto ad utilizzarle per pagare, almeno parzialmente, i creditori; precisamente, tale obbligo scatta nel momento in cui l'entità delle nuove entrate consenta di pagare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento di quanto dovuto. Ai fini di tale calcolo, dall'ammontare delle utilità sopravvenute dovrà essere previamente dedotto quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

Per questa misura straordinaria non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello stato del debitore persona fisica e di conseguenza alcun compenso al gestore della crisi nominato dall'OCC, nonostante i requisiti reddituali e l'attività di monitoraggio per quattro anni siano garanzie ampiamente sufficienti a giustificare tale beneficio; nel contempo, al punto 6 dell'art. 14-quaterdecies, oggi confluito nel punto 6 dell'art. 283 del Codice della Crisi (CCI) si parla di

compensi del gestore ridotti alla metà: se l'obiettivo è l'esdebitazione totale ovvero nessun pagamento delle obbligazioni assunte, come sarà possibile pagare i gestori rispetto agli altri e diversi istituti previsti dal CCI in relazione ai soggetti sovraindebitati?

Posto che la presentazione delle istanze per accedere a tutte le procedure da sovraindibitamento avviene solo tramite gli OCC con il versamento di un determinato importo, cd. Contributo fisso, come sosterrà detta spesa il debitore incapiente?

Vi è pertanto necessità anche di garantire la copertura della quota di accesso alle procedure di sovraindebitamento presso gli Organismi di composizione della Crisi.

Pertanto si propone seguente

EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE

O

DISEGNO DI LEGGE

-All' art. 14-quaterdecies della legge 3 del 2012, si chiede l'aggiunta di un nuovo punto, dopo il n.9: *punto n.10 " Il debitore-persona fisica può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato presentando domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove ha sede il Tribunale competente per la procedura; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente all'unico Gestore nominato dall'OCC – che sia avvocato iscritto nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato - di presentare istanza al Giudice della procedura per la liquidazione delle competenze professionali, all'esito del procedimento; a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del debitore incapiente, l'OCC che riceve la domanda – o il Consiglio*

dell’Ordine dei Professionisti di cui l’OCC è emanazione - matura un credito di imposta commisurato all’importo della quota di accesso stabilita dall’OCC stesso, che il debitore incapiente - ammesso al patrocinio a spese dello Stato – non ha potuto versare”.

Hanno collaborato all’elaborazione della presente mozione gli Avvocati:

ANTONIO TAFURI, ELENA DE ROSA, STEFANIA PAVONE, GIUSEPPE NAPOLITANO, ALTAMURA PASQUALE, CAPOCELLI LOREDANA, ANNUNZIATA FRANCESCO, CECERE ROSA, CELLAMMARE FRANCESCO, CIRUZZI FELICE, DI LORENZO PASQUALE, DI MARTINO ALESSANDRO, DI NATALE EDOARDO, FERRARA DIANA CATERINA, FRANCESCHINI ALDO, GARGIULO ALESSANDRO, MESSINA ANTONIO, PETRONE MARIA GRAZIA, PRISCO MARIA, SGOBBO CRISTINA, TRAPANESE PAOLO.

FIRMA DIGITALE del Presentatore: Avv. Elena De Rosa